

N.



REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XV CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore

Dott. Amina Simonetti Giudice Dott. Maria Antonietta Ricci Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 62444/2016 R.G., proposta con atto di citazione notificato da

CUSTOMS LA s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Gioffré e Alberto Crivelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, via A. Boito n. 8, giusta procura in calce all'atto di citazione.

- ATTORE -

CONTRO

COOPERATIVA MURATORI DI SAN FELICE SUL PANARO soc. coop. a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eliseo Pini e Mauro Pini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Modena, Corso Canalchiaro n. 65, giusta procura allegata alla comparsa di risposta

- CONVENUTO -

Firmato Da; PRIMAVERA ROBERTO Ermesso Da; ARUBAPEC S.P.A., NG CA 3 Serial#: 1dc643dd9ce17e61 d6c11cf6; Firmato Da; MAMBRIANI ANGELO Ermesso Da; ARUBAPEC S.P.A., NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2l







CONCLUSIONI

All'udienza del 10 dicembre 2019 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

Parte attrice:

" Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, previa gli accertamenti e le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente atto:

In via principale:

- 1. accertare e dichiarare che Cooperativa Muratori di San Felice Sul Panaro Soc. Coop. a r.l. ha assunto, nei confronti della società CUSTOMS LA S.r.l. l'impegno a riacquistare le quote in precedenza cedute a CUSTOMS LA S.r.l. con atto di cessione in data 19 aprile 2012 a rogito Notaio in Milano Dott. Luciano Severini, Rep. 193392/29748, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano in data 20 aprile 2012 n. 8335, serie 1T, con cui la Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro Soc. coop. A.r.l. cedeva e vendeva alla società CUSTOMS L.A. S.r.l., "parte della propria partecipazione e precisamente, una quota di nominali Euro 1.574,40 (millecinquecentosettantaquattro virgola quaranta) pari al 6,56 % (sei virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale della predetta società Dialogo S.r.l. La cessione viene stipulata per il prezzo di Euro 600.000,00 pagato in data 19 aprile 2012 [...]", alle medesime condizioni e al medesimo prezzo di cui all'atto di cessione, entro il termine di mesi sei dalla data di pronuncia dell'accertamento o, in ogni caso, entro il termine che codesto Tribunale vorrà ritenere di giustizia;
- 2. conseguentemente dirsi tenuta e condannare Cooperativa Muratori di San Felice Sul Panaro Soc. Coop. a r.l. ad adempiere, ai sensi dell'art. 1453 e/o 2932 c.c., all'impegno in precedenza assunto nei confronti di CUSTOMS LA S.r.l. entro il termine di mesi sei dalla data di pronuncia dell'accertamento o, in ogni caso, entro il termine che codesto Tribunale vorrà ritenere di giustizia, avente ad oggetto il riacquisto delle quote per un valore di nominali Euro 1.574,40 (millecinquecentosettantaquattro virgola quaranta) pari al 6,56 % (sei virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale della società Dialogo S.r.l., per il prezzo di Euro 600.000,00, in precedenza cedute alle stesse condizioni a CUSTOMS LA S.r.l.

In via subordinata:

- 3. accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la violazione da parte di Cooperativa Muratori di San Felice Sul Panaro Soc. Coop. a r.l. ai generali doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337 c.c. in relazione alla vicenda per cui e causa;
- . conseguentemente dirsi tenuta e condannare Cooperativa San Felice al risarcimento dei danni subiti da CUSTOMS a causa del legittimo affidamento ingenerato in capo a CUSTOMS circa il riacquisto delle quote per un valore di nominali Euro 1.574,40 (millecinquecentosettantaquattro virgola quaranta) pari al 6,56 % (sei virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale della società Dialogo S.r.l., per il prezzo di Euro 600.000,00, in precedenza cedute alle stesse condizioni a CUSTOMS LA S.r.l., danno da liquidarsi in Euro 600.000,00, detratto l'importo relativo al valore attualizzato delle predette quote di DIALOGO o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze relative al presente Giudizio".







Parte convenuta:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

Nel merito, respingere le domande formulate dalla s.r.l. Customs L.A. nei confronti della Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro soc. coop. a r.l. con citazione notificata in data 29 novembre 2016 in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'esistenza di preteso patto di riacquisto delle quote sociali della s.r.l. Dialogo a carico della Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro soc. coop. a r.l., accertare e dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosità di tale patto ai sensi dell'art. 1467 c.c.;

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori e tributi come per legge.".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2016 Customs LA s.r.l. (di seguito: Customs) conveniva in giudizio Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro soc. coop. a r.l. (di seguito: la Cooperativa), proponendo le domande meglio indicate in premessa.

In data 29 maggio 2017 si costituiva in giudizio la Cooperativa, contestando in fatto ed in diritto ogni avversaria deduzione, allegazione e domanda e chiedendone il rigetto. In via preliminare proponeva eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, in quanto non giustificata né ex art. 19 c.p.c. né ex art. 23 c.p.c., dovendo quindi essere individuato quale giudice competente la Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Bologna. Nel merito, tra l'altro, spiegava l'azione avversaria come motivata da un intento di recupero di un investimento malriuscito, considerando che Dialogo, in data 16 febbraio 2017, aveva presentato ricorso per ammissione a concordato preventivo. In via subordinata proponeva domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta del (negato) patto di riacquisto.

Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva ammesso ed assunto l'interrogatorio del legale rappresentante di parte convenuta.

All'udienza del 30 ottobre 2018, tra l'altro, il Giudice proponeva alle parti una soluzione transattiva consistente nell' abbandono della causa con un minimo contributo, da parte attrice, alle spese processuali di parte convenuta. Il procuratore di parte attrice si dichiarava interessato a riferire la proposta del Giudice al suo cliente. Parte convenuta dichiarava di avere già espresso un consenso e una disponibilità di massima nel senso indicato dal Giudice.







Il processo veniva quindi rinviato per precisazione delle conclusioni, cui si procedeva all'udienza del 10.12.2019.

Nessuna delle parti risulta avere depositato le memorie conclusionali.

* L'eccezione di incompetenza proposta da parte convenuta è inammissibile.

La Cooperativa infatti, contravvenendo a precetto costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità (¹), non ha proposto l'eccezione rispetto a tutti i criteri di collegamento previsti dalla legge. In particolare non quelli di cui all'art. 19, comma 1, ult. parte c.p.c. e 20 c.p.c.

* Quanto al merito della causa, occorre preliminarmente procedere ad una sintetica ricostruzione dei fatti rilevanti, peraltro non controversi tra le parti.

Il 17 febbraio 2009 la società Dialogo s.r.l. (di seguito Dialogo) – partecipata anche dalla Cooperativa – acquistava un immobile in Milano, Viale Umbria n. 98, ed in virtù del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano il 21 aprile 2011, iniziava la ristrutturazione integrale dello stabile per realizzare un nuovo complesso immobiliare.

Il 7 aprile 2011 Dialogo affidava l'esecuzione dei lavori alla Cooperativa con sottoscrizione di un contratto di appalto poi revisionato e modificato il 21 luglio 2013.

Con <u>atto a rogito notaio Severini di Milano in data 19 aprile 2012</u> (di seguito: il Contratto) la Cooperativa cedeva a Customs una parte della propria partecipazione in Dialogo, di nominali € 1.574,40 pari al 6,56% del capitale sociale (di seguito anche: la Partecipazione), per il prezzo di € 600.000.

Il 16 ottobre 2015 Customs diffidava formalmente la Cooperativa a provvedere al riacquisto delle quote di Dialogo per l'importo di € 600.000, riferendosi a precedenti solleciti e rammentando "l'impegno che la Vostra spettabile Cooperativa ha assunto al riacquisto delle quote sociali ... 'non appena si fosse raggiunto un andamento regolare del cantiere di Viale Umbria'. Customs ... acquistò infatti dette quote dalla Vostra Cooperativa ... al solo fine di permettervi di avere la liquidità necessaria per il prosieguo delle lavorazioni di cantiere, in un momento in cui l'istituto finanziatore ... mostrava una certa riluttanza nelle erogazioni dei SAL' (doc. 6 att.).



¹⁾ Tra le tante: Cass., n. 5725 del 2013 e n. 26904 del 2014.





Il 29 gennaio 2016 la Cooperativa riscontrava la missiva di Customs ricordando le criticità del cantiere di Viale Umbria n. 98, riconducibili, per lo più, alle difficoltà di Dialogo a rispettare le scadenze di pagamento e, ciononostante, assicurava il suo "interesse al riacquisto della quota sociale di Dialogo", salvo l'esame congiunto di condizioni e tempi ed in ogni caso rimanendo l'operazione "subordinata al contestuale trasferimento alla s.r.l. Valibe dell'intera quota di Dialogo detenuta dalla scrivente".

Il 9 marzo 2016 Customs indirizzava una nuova missiva alla Cooperativa ove si legge: "riscontriamo positivamente la Vostra comunicazione datata 29 gennaio 2016, con cui ci avete comunicato la conferma di voler dar corso ed adempimento all'obbligo su di Voi gravante al riacquisto da parte della Vostra Società, al prezzo convenuto, delle quote detenute dalla scrivente in Dialogo s.r.l.". Ribadiva che l'acquisto aveva la funzione di "finanziamento infruttifero" realizzato mediante acquisto della partecipazione e riacquisto al medesimo prezzo, a fronte di difficoltà occorse alla Cooperativa in relazione al terremoto del 20-29 maggio 2012. Sollecitava dunque la comunicazione di tempi e modi di adempimento dell'obbligo di riacquisto, significando la propria estraneità alla società Valibe s.r.l. ed ai rapporti della Cooperativa con la medesima e dunque come i diritti di Customs non potessero essere assoggettati all'alea relativa a tali rapporti.

Con missiva 2 aprile 2016 la Cooperativa, in riscontro della precedente di Customs: - protestava il travisamento od erronea interpretazione della propria risposta in data 29 gennaio 2016; - chiariva che non v'era stato alcun riconoscimento di un obbligo al riacquisto della Partecipazione; - denunciava il tentativo di Customs di strumentalizzare a proprio vantaggio un evento nefasto quale il terremoto del 20 maggio 2012 del tutto estraneo ai rapporti tra le parti; - ribadiva l'interesse all' acquisto della partecipazione subordinatamente alla condizione già comunicata (contestuale trasferimento della Partecipazione a Valibe s.r.l., altro socio di Dialogo nei cui confronti la Cooperativa era titolare di opzione put) comunque demandando a future trattative l'individuazione di tempi e condizioni dell'operazione.

Il 12 luglio 2016 i legali di parte attrice, ribadite le precedenti considerazioni, intimavano alla Cooperativa di indicare tempi e modi dell'adempimento del (ritenuto) obbligo di riacquisto della Partecipazione.

Il 18 luglio 2016 la Cooperativa riscontrava la diffida di Customs, ribadendo che nessun patto di riacquisto delle quote era stato convenuto tra le parti, negando ogni obbligo in capo a sé ed altresì







ribadendo la disponibilità a trattative, il disaccordo sul prezzo proposto da Customs per l'eventuale riacquisto, l'irrinunciabilità del contestuale acquisto da parte di Valibe s.r.l.

* Ferma la superiore ricostruzione dei fatti, la domanda principale di parte attrice si fonda sulle seguenti deduzioni: > il richiamo per analogia alla figura della vendita con patto di riscatto di cui agli artt. 1500 e ss. c.c.; > la promessa di riacquisto – che anch'essa riconosce non essere stata stipulata per iscritto - sarebbe desumibile per fatti concludenti o, in ogni caso, per presunzioni e, segnatamente: la Cooperativa era in difficolta finanziarie e non riusciva a pagare i fornitori e a procedere nei lavori; l'operazione aveva una funzione di finanziamento infruttifero in favore della Cooperativa e Customs non avrebbe mai accettato di concluderla senza avere l'impegno di riacquisto da parte della Cooperativa; il valore della Partecipazione era di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto; > la Cooperativa aveva riconosciuto il debito nella missiva del 29 gennaio 2016; > l' inadempimento della Cooperativa legittimava Customs ad agire per l'esecuzione specifica ex art. 2932 dell'obbligo di concludere il contratto, in particolare quello di riacquisto della Partecipazione.

La domanda subordinata sembra fondarsi su una allegazione di mala fede della Cooperativa nel corso delle trattative che ebbero a concludersi con la stipula del Contratto: parte convenuta avrebbe indotto parte attrice a fare affidamento sull'assunzione, da parte della Cooperativa medesima, di un obbligo di riacquisto della Partecipazione, poi immotivatamente non assunto. Ne deriverebbe a Customs un danno pari al prezzo di acquisto della Partecipazione, detratto l'attuale valore di questa.

* Le domande di attoree sono destituite di qualsiasi fondamento.

E' provato documentalmente e pacifico in atti che Customs non ha assunto, per iscritto, alcun obbligo di riacquisto della partecipazione. Parte attrice non ha provato la conclusione con la Cooperativa di un patto di riacquisto della Partecipazione.

Parte attrice non ha nemmeno indicato i "fatti concludenti" – che, come tali, dovrebbero necessariamente esser stati posti in essere dalla Cooperativa – dai quali desumere il consenso della Cooperativa stessa al riacquisto della Partecipazione.

I fatti indiziari posti da parte attrice a base della inferenza che dovrebbe portare a concludere che il patto di riacquisto è stato stipulato sono del tutto generici, equivoci, inconcludenti.







Quanto a difficoltà finanziarie della Cooperativa con riferimento alla esecuzione dei lavori nel cantiere di Via Umbria n. 98, se è vero che esse traspaiono dalle missive 6 maggio e 30 giugno 2014 (cfr. doc. 4 e ss. att.), è altrettanto vero che tali missive sono successive di otre due anni alla stipula del Contratto, che in tali scritti la Cooperativa intende contestare la difficoltà della stessa Dialogo a rispettare le scadenze dei pagamenti dei SAL ed evidenziare gli ovvi riflessi che tali mancati pagamenti avevano nei suoi rapporti con i propri fornitori, soprattutto che, proprio grazie a tali contestazioni, Dialogo ebbe a ricevere da Banca Popolare Commercio e Industria un finanziamento di oltre € 1,5 milioni che le consentì di sanare temporaneamente la morosità verso la Cooperativa appaltatrice (fatto non contestato; cfr. doc. 5 conv.). Vale altresì considerare che, pochi giorni prima della stipula del Contratto, la Cooperativa aveva finanziato Dialogo con la somma di € 140.000 (doc. 7 conv.) Anche l'evento sismico richiamato da parte attrice è successivo alla stipula del Contratto. In conclusione, non risulta provata la situazione di crisi finanziaria della Cooperativa dedotta da parte attrice a sostegno delle proprie prospettazioni. Addirittura la stessa attrice, a fronte delle deduzioni svolte in replica da parte convenuta, è giunta ad abbandonare tale prospettazione, certamente centrale nel suo quadro ricostruttivo (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. att.).

In ogni caso è appena il caso di considerare che non sarebbe in alcun modo consentito desumere da una (presunta) difficoltà finanziaria della Cooperativa il fatto che questa non solo avrebbe ceduto la Partecipazione a Customs, ma si sarebbe impegnata anche al suo riacquisto.

Infatti parte attrice nemmeno riesce da allegare quali sarebbero i termini e le condizioni del riacquisto asseritamente pattuito, così assumendo unilateralmente ed apoditticamente che il prezzo di riacquisto sarebbe stato uguale a quello di cessione e che il termine entro il quale il riacquisto avrebbe dovuto essere effettuato avrebbe dovuto essere un termine adeguato, comunque ormai in ogni caso già scaduto. Richiama per analogia il termine di cui all'art. 1501 c.c., ma non vi sono i presupposti per alcuna applicazione analogica di tale norma (v. postea).

E' ancora il caso di aggiungere che, se il riacquisto da parte della Cooperativa costituiva, per Customs, una condizione essenziale dell'acquisto, allora non si vede come – considerata la natura delle parti ed i loro rapporti - il patto di riacquisto non sia stato inserito nel Contratto od in altra scrittura collegata.

Infine, quanto alle connotazioni del Contratto, rimane del tutto controverso, anche in considerazione delle deduzioni svolte in proposito da parte convenuta, quale fosse il valore delle quote al momento della sua stipulazione.







E' poi da escludere che Customs abbia riconosciuto, nelle missive sopra menzionate, un qualsivoglia obbligo di riacquistare la Partecipazione: la loro semplice lettura fuga ogni dubbio in proposito.

E' peraltro ancora appena il caso di aggiungere che non è consentito confondere – per elementari ragioni di interpretazione letterale, di individuazione della volontà comune delle parti e di interpretazione in buona fede (artt. 1362 e ss. c.c.) – una mera e generica manifestazione di interesse all'acquisto della partecipazione – peraltro subordinata ad una specifica condizione (il contestuale acquisto da parte di Valibe s.r.l.), fatte salve ed impregiudicate le trattative su ogni altro aspetto dell'operazione, in primis l'individuazione del prezzo – con il riconoscimento di un preteso preesistente obbligo incondizionato di riacquisto a prezzo predeterminato.

Ed ancora, il richiamo, da parte dell'attrice, alla figura della vendita con patto di riscatto è del tutto inconferente rispetto alle sue stesse allegazioni e deduzioni, atteso che tale figura implica che il venditore può riservarsi il diritto potestativo di riavere la cosa venduta, ma ovviamente e per l'evidente contraddizione, non include nessun "obbligo" di esercitare quel diritto, ossimoro giuridico questo in cui peraltro parte attrice indulge parlando di "onere (retius: obbligo)" della Cooperativa di esercitare il riscatto (p. 9 citaz.).

Il disposto dell'art. 2392 c.c. è richiamato senza fondamento, non essendo provata la conclusione del contratto di riacquisto della Partecipazione.

Tanto premesso, è evidente l'infondatezza della domanda principale.

Ancor più infondata è la domanda attorea subordinata, non avendo parte attrice nemmeno allegato quali sarebbero stati, nel corso delle trattative che ebbero a portare alla stipula del Contratto, i comportamenti di Customs che avrebbero ingenerato in lei l'affidamento in ordine al riacquisto della Partecipazione alle medesime condizioni.

* Alla stregua delle superiori considerazioni è evidente che, qualora parte attrice avesse valutato con ordinaria diligenza i presupposti di fatto e di diritto dell'azione, avrebbe evitato di proporla. Customs ha dunque agito in giudizio con colpa grave.

Spetta perciò a parte convenuta il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danno da commisurarsi equitativamente sia in relazione al tempo ed alle energie profuse per contrastare le infondate pretese dell'attore (reperimento di documenti, contatti con i difensori, ecc.), sia al disagio costituito dall'aver dovuto resistere in giudizio ad un'iniziativa destituita di ogni fondamento.





Per giurisprudenza costante di questo Tribunale tale danno è liquidato equitativamente in misura pari all'ammontare delle spese processuali.

* Il regime delle spese deve seguire il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. e pertanto parte attrice deve essere condannata a pagare a parte convenuta le spese di lite, che – applicato il d.m. n. 55 del 2014, considerato il valore della causa, l'istruttoria espletata e gli atti depositati dalle parti - si liquidano in € 16.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15 %), IVA e CPA, come per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, così decide:

- I) RIGETTA le domande di parte attrice CUSTOMS LA s.r.l.
- II) CONDANNA parte attrice CUSTOMS LA s.r.l. a pagare a parte convenuta COOPERATIVA MURATORI DI SAN FELICE SUL PANARO soc. coop. a r.l., ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, la somma di € 16.000,00.
- III) CONDANNA parte attrice CUSTOMS LA s.r.l. a rifondere a parte convenuta COOPERATIVA MURATORI DI SAN FELICE SUL PANARO soc. coop. a r.l. le spese di lite che si liquidano in € 16.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), CPA ed IVA, come per legge.

Milano, 12 marzo 2020

Il Presidente estensore ANGELO MAMBRIANI p. Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1dc643dd8ce17e61d6cr1cf629f5; o Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025648da5bc40690f5bd2bada

